

COMUNE DI ISNELLO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

A) DENUNCE DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

art.1 - I medici, debbono, in ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare all'Ufficio di stato civile, in appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune, la malattia che, a secondo la loro scienza e conoscenza, ne e' stata la causa. L'obbligo della denuncia e' esteso anche per i nati morti e per i feti di sei mesi di gestazione. In mancanza del medico, la denuncia di morte deve essere fatta, dalle ostetriche, dai capi di famiglia o dalle collettivita' entro 24 ore dal decesso.

art.2 - Chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene il cadavere in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato, e' tenuto ad informare l'Autorita' municipale o di pubblica sicurezza, affinche' sia provveduta al trasporto alla camera mortuaria comunale.

Chi rinviene membra o pezzi di cadavere o anche soltanto ossa umane, deve immediatamente informare o l'Autorita' di pubblica sicurezza o quella municipale, la quale deve far visitare da un medico dell'Ufficio d'igiene le parti rinvenute e darne denuncia all'Autorita' giudiziaria.

art.3 - In tutti i casi di decesso, la morte deve essere accertata da un medico condotto.

art.4 - Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa non naturale, il medico visitatore deve farne referto all'Autorita' giudiziaria.

B) PERIODO DI OSSERVAZIONE

art.5 - Di nessun cadavere in via ordinaria, puo' essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, la tumulazione e l'inumazione, prima che siano trascorsi 24 ore di osservazione, a partire dal momento del presunto decesso.

In caso di morte improvvisa od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, dovra' essere autorizzata una piu' lunga durata di osservazione che, di regola, non oltrepassera' le 48 ore.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nel deposito mortuario a meno di 24 ore.

art.6 - I cadaveri nel periodo di osservazione non possono essere rimossi e devono rimanere in condizioni da permettere eventuali manifestazioni in vita.

art.7 - L'Ufficio d'igiene provvede, perché venga effettuato il trasporto (fino al deposito di osservazione) e per la custodia di cadaveri di persone:

a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenerle per il periodo di tempo necessario;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente in pubblica via o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;

c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

art.8 - La camera mortuaria, prevista dal piano cimiteriale, assolve anche alla funzione di deposito di osservazione.

C) TRASPORTO DELLE SALME

art.9 - E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa di giusta misura.

I cadaveri non possono essere rinchiusi nella cassa prima di 24 ore dell'avvenuto decesso.

Una cassa non può contenere più di un cadavere: soltanto madre e neonati, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Il Comune provvede alla distribuzione della cassa, su richiesta dell'Ufficio di stato civile, ai soli poveri, quando la morte non sia avvenuta in istituti ai quali spetta di provvedere direttamente.

art.10 - Per il trasporto fuori del Comune, i cadaveri devono essere chiusi in una cassa metallica saldata a fuoco e quindi in altra cassa di legno forte.

art.11 - Trascorse 24 ore dal decesso e comunque non oltre le 48 ore, in seguito al nulla osta dell'Ufficiale dello stato civile, sotto la vigilanza comunale, si provvede al trasporto dei cadaveri già composti e rinchiusi nelle casse, alla camera mortuaria del cimitero.

Quando a giustificata richiesta dei familiari del defunto o per altre accertate necessità, il trasporto del cadavere non abbia luogo entro il suddetto periodo delle 48 ore, a cura dell'Ufficio d'igiene comunale debbono essere iniettate nella cavità toracica

ed addominale del cadavere sostanze disinfettanti atti a ritardare i processi putrefattivi.

art. 12 - Il Comune su richiesta dei congiunti ed a loro spese, può autorizzare il trasloco del cadavere rinchiuso nella cassa dall'abitazione alla chiesa; in questa, il cadavere può sostare solo il tempo necessario per le comuni esequie religiose.

art.14 - Non e' permesso il trasporto di cadaveri fuori dal Comune, come pure non si ricevono quelli provenienti da altri Comuni o dall'estero, senza il relativo decreto di autorizzazione del Sindaco.

D) DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO

Art. 16 - Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone nate nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 17- La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

L'ufficiale sanitario visita e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 18- Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e consegna presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, e, inoltre, iscrive in apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, etc.;

Art. 19- I registri, indicati nell'art. precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli ufficiali comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

E) DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E CONCESSIONI

Art. 20- Sulle aree del cimitero comunale, regolamentate dal Piano Cimiteriale, sono state previste le seguenti costruzioni: capelle familiari private, tombe gentilizie private, colombari comunali per loculi, colombari comunali per cellette ossario, campo di inumazione, ossario comune, chiesa cimiteriale, camera

mortuaria e/o deposito osservazione, locale custode.

art.21 L'Autorita' comunale puo' concedere, nei limiti della disponibilita' e dietro pagamento delle somme dovute, a privati o Enti:

- a) l'uso dei loculi comunali, per tumulazioni temporanee;
- b) l'uso delle cellette ossario comunali;
- c) l'uso di aree e per sepolture privata di famiglia.

art.22 - La concessione dei loculi di cui al precedente art. ha una durata di anni 20.

Scaduta tale concessione le ossa che si rinvennero dalla estumulazione debbono essere raccolte in apposite cassette e deposte in cellette ossario o nell'ossario comune, come previsto al successivo art. 40 del presente regolamento.

art.23 - La concessione delle cellette ossario ha una durata di anni 99. Scaduta tale concessione le ossa che si rinvennero dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

art.24 - Le concessioni di aree per sepolture private, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo ~~indeterminato~~ e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Con l'atto della concessione, il Comune impone al concessionario di costruire la sepoltura entro un limite di tempo di cinque anni.

Non puo' essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

art.25 - Il diritto di uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario ~~ed ai congiunti iure sanguinis~~ *

art.26 - In caso di decesso del concessionario di aree per sepolture private, gli aventi diritto di uso delle relative sepolture debbono presentare al Sindaco, entro il limite di tempo di anni 1, apposita istanza, volta ad individuare, tra i ~~congiunti iure sanguinis~~ la persona del nuovo concessionario.

art.27 - Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti e applicate lapidi nelle dimensioni previste dal Piano Cimiteriale.

art.28- Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprieta'.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, il Comune puo' provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, da farsi, ove

(1) In mancanza non viene il diritto a chi almeno si viene a ripulire la tomba suddetta.

occorra, anche per pubbliche affissioni.

art.29- E' vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici o ampliare quelli esistenti entro la zona di rispetto prevista (dal Piano Cimiteriale.) *dall' art. 338 del T.U.L.S. R.D. 28-7-34 n. 1265 e successive modifiche.*

F) TUMULAZIONI

art.30 - Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

E' vietato sovrapporre un feretro su un altro.

Le pareti e le solette debbono risultare impermeabili a liquidi e a gas.

E' permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita dei liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15 e rivestita in marmo.

art.31 - Le salme destinate alla tumulazione debbono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo.

La cassa di metallo deve essere saldata a fuoco lungo tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Il coperchio della cassa in legno dovrà essere congiunto alle pareti laterali tramite apposite viti di metallo.

art.32 - Le disposizioni degli artt. 30 e 31 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere ubicate definitivamente in altro luogo del Cimitero.

G) INUMAZIONI

art.33- Il Comune non può concedere a privati o ad Enti l'uso delle aree del campo di inumazione previsto dal Piano cimiteriale.

Tali aree saranno utilizzate dal Comune per le inumazione dei feretri di cui al successivo art.38 ed in tutti i casi in cui, a causa di calamità naturali, se ne ravvisi la necessità del loro utilizzo.

art.34- Ogni fossa del campo di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un ciepo costituito da materiale resistente alle azioni degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

art.35- Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano della superficie del cimitero.

art.36- Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

art.37- Per le inumazioni non e' consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

H) ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI

art.38 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Custode.
I feretri estumulati dai colombari comunali, qualora non siano riducibili a resti, debbono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del Processo di mineralizzazione del cadavere.

art.39- Le esumazioni si eseguono dopo un periodo di 10 anni dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni vengono regolate dal custode.

art.40 - Le ossa che si rinvennero in occasione della estumulazione o esumazione debbono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno di coloro che vi abbiano interesse di raccoglierte per depositarle in cellette ossario o colombari posti entro il cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa debbono essere raccolte in apposite cassettoni di zinco, saldate a fuoco, recanti il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del Cimitero.

art.41 - E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiori a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Custode del Cimitero e' tenuto a denunciare all'Autorita' Giudiziarie e all'Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vituperio di cadavere.

art.42 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

art.43 - Le salme possono essere esumate, prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture.

art.44- Le estumulazioni e le esumazioni debbono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del Custode.

art.45- Non può autorizzarsi l'esumazione di un cadavere di individuo morto per vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera, febbre gialla, peste bubbonica, carbonchio o per altre malattie diffusibili, indicate dall'Autorità sanitaria comunale, se non trascorsi 3 anni dalla morte.

1) DISPOSIZIONI GENERALI E PENALITÀ

art.46- Il presente regolamento andrà in vigore non appena avrà ricevuto la superiore approvazione prescritta dalla legge. Con la sua adozione, il precedente regolamento di Polizia mortuaria si intende abrogato.

art.47- Per quanto non è compreso nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e nelle altre leggi e regolamenti governativi in vigore.

art.48- Le trasgressioni del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato nel codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite, con le norme, la procedura e le sanzioni stabilite dalla legge 3 maggio 1967, n.317.

art.49- Oltre l'applicazione delle penalità contemplate nell'art. precedente, il Sindaco, nei casi contingenti ed urgenti determinati da ragione d'igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, può adire con provvedimenti d'ufficio a norma dell'art.153 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n.148.

art. 50- E' in facolta' del Sindaco, su parere dell'Ufficio sanitario, di concedere deroghe, non superiori pero' di un anno, per determinati casi, in cui la pratica applicazione del presente regolamento non possa effettuarsi.

*

Art. 23 - Le concessioni di aree per sepolture private, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Con l'atto della concessione, il Comune impone al concessionario di costruire la sepoltura entro un limite di tempo di cinque anni. Non può essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 24 - Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario coniuge-parenti e affini.

Art. 25 - In caso di decesso del concessionario di aree per sepolture private, gli aventi diritto di uso delle relative sepolture debbono presentare al Sindaco, entro il limite di tempo di anni 1, apposita istanza, volta ad individuare, tra i congiunti componenti la famiglia in mancanza non varrà il diritto a chichessia di utilizzo della sepoltura per la tomba suddetta.

Art. 29 - E' vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici o ampliare quelli esistenti entro la zona di rispetto prevista dall'art.338 del T.U.L.S. - R.D. 27.7.34 n.1265 e successive modifiche.--